

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2142 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2023

che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2021/60, (UE) 2021/61 e (UE) 2021/65 per quanto riguarda il fornitore del materiale di riferimento*[notificata con il numero C(2023) 6730]***(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Bayer CropScience LP, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, di granturco geneticamente modificato contenente il singolo evento MIR162 (identificatore unico SYN-IR162-4) di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2021/60 ⁽²⁾, (UE) 2021/61 ⁽³⁾ e (UE) 2021/65 ⁽⁴⁾ della Commissione.
- (2) Gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/60, (UE) 2021/61 e (UE) 2021/65 contengono l'indicazione del fornitore dei materiali di riferimento e i link alle pagine web in cui sono disponibili i materiali di riferimento per il metodo di rilevamento.
- (3) Con lettera del 17 ottobre 2022, Bayer Agriculture BV, per conto di Bayer CropScience LP, ha informato la Commissione in merito a una modifica del fornitore del materiale di riferimento del granturco geneticamente modificato MIR162; è pertanto opportuno modificare le decisioni di esecuzione (UE) 2021/60, (UE) 2021/61 e (UE) 2021/65 al fine di aggiornare l'indicazione relativa ai link dei siti web per l'accesso ai rispettivi materiali di riferimento.
- (4) La modifica del fornitore del materiale di riferimento del granturco geneticamente modificato MIR162 dovrebbe essere iscritta nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (5) Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/60 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e dal granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/61 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 12).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/65 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e dal granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 37).

